

=====REPUBLICA ITALIANA=====

=====COMUNE DI POGNO=====

=====PROVINCIA DI NOVARA=====

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGNO, DI SORISO E DI  
COMIGNAGO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI  
SEGRETERIA COMUNALE - ARTT. 30 E 98 COMMA 3 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000 E ART.10 DEL  
D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997. =====

L'anno duemiladiciannove il giorno                      del mese di

in Pogno (NO) presso la Sede Comunale – Via Garibaldi n. 8 =====

=====TRA=====

- il Comune di Pogno, in seguito denominato anche come Comune “Capo  
convenzione”, rappresentato dalla Sig.ra PARACCHINI Maria Eliana, nata  
a Premosello Chiovenda (VB) il 06/06/1963 e residente in Pogno, in qualità  
di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Pogno (NO), la quale dichiara di  
agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del  
Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e  
P.I. 00435560032);

===== E =====

- il Comune di Soriso, legalmente rappresentato dal Sig. CAVAGNINO dott.  
Augusto, nato a Vercelli il 13/08/1939 e residente in Soriso (NO), in qualità  
di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Soriso (NO), il quale dichiara di  
agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse  
del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta  
(C.F. 82001670031 e P.I. 01088440035);=====

===== E =====

- il Comune di Comignago, legalmente rappresentato dal Sig. DAVID dott. Piero Giuseppe, nato a Comignago il 19/08/1947 e residente in Comignago (NO), in qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Comignago (NO), il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta (C.F. e P.I. 00454580036);=====

===== PREMESSO =====

- che i Comuni di Pogno, di Soriso e di Comignago nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, previste dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), intendono proseguire la gestione del servizio in forma associata per il funzionamento del reciproco Ufficio di Segreteria Comunale;

=====

- che l'art. 98, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 consente espressamente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale nonché, in base all'art. 10 del DPR 465/1997, sono state espresse le direttive per i Comuni nei casi di convenzionamento per il servizio di segreteria in ordine alla titolarità della sede convenzionata, alla nomina e revoca del segretario, oltre che alla ripartizione degli oneri economici e alla disciplina del servizio; =====

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n.150 del 29.7.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale; =====

- che con deliberazioni n. 135 del 25.5.2000 e n.164 del 27.7.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle

Convenzioni medesime;=====

- che con deliberazione n. 113 del 2.5.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata deliberazione n.150 del 1999;=====
- che con deliberazione n. 270 del 6.9.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Ex-Agenzia nel caso di riclassificazione a seguito dell'avvenuto convenzionamento;=====
- che con deliberazione n. 17 del 5.2.2003 è stata introdotta una modifica alla precedente deliberazione n. 150 del 1999;=====
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;=====
- che l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stata successivamente soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 31.07.2010 n. 122, è stato stabilito che *« al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati »*;=
- che, ai sensi dei commi 31-ter e 31-septies dell'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 il Ministero dell'Interno è succeduto a titolo universale all'Agenzia dei Segretari;=====
- che il Comune di Pogno con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione;=====
- che il Comune di Soriso con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente

atto di convenzione.=====

- che il Comune di Comignago con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/00, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione.=====

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la convenzione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

=====

=== ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE=====

1. – I Comuni di Pogno, di Soriso e di Comignago, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/00, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.=====

===== ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE=====

1. – Come già evidenziato nella parte narrativa precedente del presente atto il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Pogno, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata.=====

2. – Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e

100 del D.Lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del DPR 4.12.97 n. 465.=====

3. – La nomina è effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Soriso e di Comignago.=====

4. – Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata è individuato in osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Ex-Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.=====

5. – In caso di revoca del Segretario, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15 comma 5, II cpv. del DPR 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Pogno nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura;=====

6. – Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Soriso e di Comignago, provvederà altresì:=====

a) ad indicare alla competente Ex-Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi;=====

b) a richiedere e/o ad indicare all'Ex-Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove sussista la necessità di effettiva sostituzione;=====

c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.=====

=====ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Pogno, di Soriso e di Comignago. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.=====

2. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione l'applicazione degli istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari nonché l'attivazione di tutti i rapporti previsti con l'Ex-Agenzia Autonoma secondo la vigente disciplina normativa.=====

=====ART.4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO=====

1. – A tal fine, il Segretario Comunale, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo in ognuno dei Comuni di cui sopra per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi delle rispettive Amministrazioni comunali, assicurando la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni, secondo concrete modalità di svolgimento del servizio determinate in accordo con i Sindaci, tenendo conto comunque che il servizio sarà ordinariamente svolto settimanalmente in misura proporzionale alle quote di compartecipazione alla spesa a carico di ogni singolo Comune, così come prevista al successivo articolo 6.=====

2. – Al Segretario, compete, altresì, previo accordo con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le incombenze relative all'esercizio delle sue funzioni anche di natura non ordinaria come l'assistenza agli organi.=====

3. – In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. =====

4. – Resta, comunque, in capo al Segretario medesimo la responsabilità di organizzare il proprio tempo di lavoro nonché la facoltà di articolare in modo flessibile ed in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati il proprio calendario di presenze secondo valutazioni autonome in funzione del soddisfacimento delle esigenze operative dei diversi Enti, in ogni caso nel rispetto dell'art. 19 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001. =====

=====ART. 5 – COLLEGIO DEI SINDACI=====

1. – Ai fini di garantire in maniera efficace e funzionale l'attuale struttura convenzionata, viene formalizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, composto di diritto dai tre medesimi Sindaci *pro-tempore* dei Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo Comune ed in particolare nel caso di nomina e di revoca del Segretario Comunale. =====

===== ART. 6 – EMOLUMENTI E RIPARTO SPESE =====

1. – I Comuni contraenti concorreranno proporzionalmente nella misura percentuale di partecipazione pari rispettivamente al 50% (Comune di Pogno), al 25% (Comune di Soriso) e al 25% (Comune di Comignago) a sostegno delle spese complessive derivanti dall'erogazione degli emolumenti e dei conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, al quale compete per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di cui sopra il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.=====

2. – È inoltre compreso il riparto delle spese riferite alla partecipazione di detto Segretario a convegni, giornate di studio, seminari attinenti a detta attività professionale che saranno autorizzate dal Comune di Pogno. =====
3. – Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti ed enti previdenziali ed assistenziali il Comune di Pogno si obbliga, quale Comune Capo Convenzione, all'anticipazione e al pagamento mensile degli stessi, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario titolare, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale, gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione della somma che si presume di riscuotere dal Comune di Soriso e dal Comune di Comignago. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Pogno comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.
4. – Resta, altresì, a carico del Comune Capo Convenzione l'anticipazione di ulteriori oneri derivanti da norme di legge o contrattuali che prevedano l'applicabilità di istituti economici anche retroattivi con riferimento al periodo di vigenza della convenzione. =====
5. – Il Segretario Comunale, in assenza di regolari servizi pubblici che collegano i tre Comuni nonché per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, viene autorizzato ad utilizzare la propria



autovettura per i trasferimenti che dovrà effettuare per raggiungere dal Comune Capo Convenzione rispettivamente il Comune di Soriso e viceversa nonché il Comune di Comignago e viceversa. La liquidazione ed il pagamento delle relative spese saranno effettuate sulla base dell'indennità chilometrica stabilita dalle vigenti disposizioni e previa esibizione della relativa richiesta contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi. Tali spese saranno assunte a carico dei singoli Comuni di Soriso e di Comignago per quanto di rispettiva competenza. Non spetta al Segretario Comunale alcun rimborso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.=====

6. - Ciascun Comune provvederà, invece, alla liquidazione ed al pagamento delle voci variabili della retribuzione nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.=====

7. – Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo. =====

#### ===== ART. 7 – GARANZIE =====

1. – A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Pogno provvede all'anticipazione, in via ordinaria e continuativa, degli emolumenti mensili spettanti al Segretario Comunale di cui al precedente articolo e i tre Comuni si obbligano in particolare rispettivamente a quanto appresso indicato: =====

a) – il Comune di Pogno provvederà alla trasmissione al Comune di Soriso, e al Comune di Comignago. =====

\* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge nel corso dell'anno di

riferimento; =====

\* entro 30 (trenta) giorni prima del termine legale dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, del rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge e/o provvedimenti nel corso dell'anno di riferimento; =====

b) – il Comune di Soriso e il Comune di Comignago per quanto di rispettiva competenza provvederanno nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti al Segretario Comunale, al pagamento in automatico con scadenza regolare mensile (contestualmente al pagamento degli stipendi del personale) di un importo fisso in acconto, forfettariamente determinato dal Comune Capo Convenzione in via presuntiva e rapportato alle quote parte di ogni singolo Ente nonché, entro la data di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, al pagamento a saldo della spesa sostenuta dal Comune di Pogno sulla base del rendiconto di tale spesa trasmesso dallo stesso Comune, obbligandosi, altresì, su attestazione dei propri Responsabili del Servizio finanziario e dando ampio mandato ai Tesorieri, in forza della presente convenzione, al pagamento di detta spesa. In sede di prima attuazione, tenuto conto della decorrenza infrannuale della convenzione, il rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del Segretario Comunale dovuti per legge nel corso dell'anno di riferimento, non potendo essere ancorato al termine legale della futura approvazione del bilancio, per altro ancora in divenire, sarà predisposto e trasmesso agli altri Comuni da parte del Comune Capo Convenzione entro trenta giorni dall'avvenuta decorrenza dell'atto convenzionale.=====

2. Qualora comunque la situazione del Comune Capo Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti al Comune di Pogno degli acconti

ulteriori nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.=====

3. Qualora il Comune di Soriso e/o il Comune di Comignago non provvedano ai pagamenti delle proprie quote riferite agli emolumenti del Segretario Comunale, sia di alcuno degli acconti mensili che della rata in un'unica soluzione a saldo, dette somme potranno essere riscosse dal Comune di Pogno nella forme previste dall'art. 3 del T.U. approvato con DPR 15.5.1963, n. 858 sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 5 della presente convenzione, fermo restando che eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della richiesta del saldo.=====

===== ART. 8 – DIRITTO DI ACCESSO =====

1. – A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione, il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine: =====
- a) – alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; =====
  - b) – all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; =====
  - c) – all'apposizione del “visto” per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle spese sostenute di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della presente convenzione;=====
  - d) – al tempestivo pagamento delle quote e debito, secondo l'osservanza del disposto di cui all'art. 7, comma 1 della presente convenzione.

=====ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento=====

1. – Il termine di durata della presente convenzione viene fissato al 30.09.2024 ( scadenza mandato sindaco capofila) a decorrere dal 01.07.2019. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso

contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.=====

2 – Pur non essendo previsto il rinnovo tacito, tuttavia la convenzione potrà essere prorogata, mediante semplice concorde deliberazione espressa in tal senso da parte dei Consigli Comunali degli Enti interessati con la quale verrà definito il nuovo termine di durata.=====

3. – La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento mediante recesso unilaterale dalla medesima, prima della sua scadenza naturale, previa approvazione di deliberazione in tale senso da parte di uno dei Comuni convenzionati. La cessazione degli effetti giuridici avrà luogo, in tale fattispecie, con la decorrenza indicata in deliberazione, ma comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione stessa. =====

4. – La convenzione potrà, altresì, essere sciolta in qualunque momento, con la decorrenza concordata tra i quattro Comuni, in caso di accordo consensuale deliberato dal Consiglio comunale dei rispettivi Enti.=====

5. – In caso sia di recesso unilaterale che per scioglimento consensuale saranno applicate le disposizioni delle deliberazioni n. 150 del 15.7.1999 e n. 113 del 2.5.2001 emanate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Nei suddetti casi i Sindaci avranno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune facente parte della convenzione il Segretario dovrà essere nominato. Ove non si giunga ad un apposito accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserverà la titolarità del Comune Capo

Convenzione. Della scadenza naturale e di quella anticipata dovrà essere data comunicazione alla Ex-Agenzia, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7 commi 31 ter – 31 octies.=====

=====ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA=====

1. – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.=====

2. – La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Pogno, di Soriso e di Comignago verrà inviata, a norma dell'art. 10 del DPR. 4.12.1997 n. 465, a cura del Comune Capo Convenzione, alla Prefettura di Torino U.T.G.- Ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione di Pogno=====

*Maria Eliana PARACCHINI*

Il Sindaco del Comune di Soriso=====

*Dott. Augusto CAVAGNINO*

Il Sindaco del Comune di Comignago=====

*Dott. Piero Giuseppe DAVID*